

**REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**PUBBLICA ASSISTENZA DI FUCECCHIO**

***FONTI***

**ART. 1.**  
**Regolamento e Statuto**

I. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello Statuto e nel rispetto del medesimo, gli aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

II. È preciso dovere di ogni socio conoscere lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione.

***I SOCI***

**ART. 2.**  
**Ammissione dei soci**

I. Possono aderire all'Associazione tutte le persone maggiorenni, salvo quanto disposto nel presente articolo.

II. Il pagamento della quota annuale, comporta l'ammissione dell'aspirante socio all'organizzazione a prescindere dal sesso, dalla nazionalità, dalla confessione religiosa o ideologia politica, previa ratifica del Comitato Direttivo.

III. Per effetto dell'affiliazione, sono considerati soci anche i componenti del nucleo familiare dell'aderente che abbiano compiuto 16 (sedici) anni di età.

IV. I soci si distinguono in soci sostenitori e soci volontari.

V. I soci sostenitori sono coloro che partecipano all'Associazione ed alle sue iniziative, senza tuttavia prestare la propria opera nell'espletamento dei servizi gestiti dall'organizzazione.

VI. I soci volontari sono soci sostenitori che prestano la propria opera per lo svolgimento dei servizi gestiti direttamente dall'Associazione nei settori sanitario, sociale e di protezione civile ed altro.

VII. I soci volontari di età compresa tra i 16 (sedici) ed i 18 (diciotto) anni possono essere ammessi nell'Associazione a condizione che siano accompagnati, all'atto dell'adesione, da chi esercita la potestà, affinché rilasci apposita autorizzazione, con esonero della Pubblica Assistenza di Fucecchio da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in danno di terzi - ai sensi degli artt. 2047 e 2048 codice civile – durante lo svolgimento delle attività di volontariato oppure durante la permanenza dello stesso all'interno dei locali dell'Associazione.

VIII. I minori di età possono svolgere tutti i servizi ammessi dalla legge. Relativamente al servizio sanitario di trasporto ordinario, come identificato dalla LR n°25/2001 e successive modifiche, il minore in possesso di livello base può far parte della squadra esclusivamente in aggiunta a due soccorritori maggiorenni. Relativamente alle ambulanze di primo soccorso e supporto all'automedica ed a quelle soccorso e rianimazione, il minore non può far parte dell'equipaggio.

IX. L'acquisto della qualità di socio implica la conoscenza, l'accettazione ed il rispetto dello Statuto dell'Associazione, del presente Regolamento e delle direttive impartite dagli organi elettivi, pena l'esclusione.

**ART. 3.**  
**Perdita della qualità di socio**

- I. La qualità di socio viene meno nei seguenti casi:
1. dimissioni;
  2. mancato rinnovo della tessera annuale;
  3. esclusione del socio deliberata dall'assemblea;
  4. morte del socio;
  5. scioglimento dell'Associazione.

**ART. 4.**  
**Dimissioni**

I. Il Socio che non intende più far parte dell'Associazione, dovrà presentare le proprie dimissioni per iscritto, segnalandone i motivi.

**ART. 5.**  
**Mancato rinnovo della tessera annuale**

I. Il mancato rinnovo della tessera annuale determina automaticamente l'esclusione del socio dall'Associazione, con la perdita di tutti i relativi diritti.

II. In qualunque momento il socio escluso per il motivo di cui al comma I potrà far rientro nell'Associazione a condizione che proceda ad una nuova iscrizione.

**ART. 6.**  
**Esclusione del socio**

I. Il socio che si renda responsabile di ripetute violazioni dello statuto e del presente regolamento o che con il proprio operato rechi grave danno all'onore, alla reputazione ed all'immagine dell'Associazione, può essere escluso dall'organizzazione.

II. L'esclusione è proposta all'Assemblea dal Comitato Direttivo, d'ufficio o dietro segnalazione scritta del Comando dei Volontari.

III. Il procedimento di esclusione ha inizio con la convocazione di apposita sessione del Comitato Direttivo all'interno del quale viene nominato un relatore, affinché esponga la questione all'organo collegiale.

IV. Esaurita l'esposizione segue la discussione. Nel caso in cui la maggioranza dei consiglieri riconosca la manifesta infondatezza della segnalazione, si procede all'archiviazione.

V. Se la segnalazione non è manifestamente infondata e si renda necessaria attività istruttoria, il consigliere relatore designato può chiedere che venga rinviata la riunione fino ad un massimo di trenta giorni, onde assumere le necessarie informazioni ed acquisire eventuali documenti, altrimenti si procede immediatamente alla convocazione di una nuova riunione ai sensi del comma successivo.

VI. Trascorso il termine di cui al comma V, viene indetta una nuova riunione del Comitato Direttivo, estesa anche al socio interessato, che viene invitato per iscritto dal consigliere relatore a parteciparvi. Nella convocazione debbono essere indicati per sommi capi gli addebiti nonché la data e l'ora della sessione del Comitato Direttivo.

VII. La riunione, che dovrà tenersi almeno 15 giorni dopo il ricevimento della convocazione da parte del socio, si apre con l'illustrazione da parte del consigliere relatore degli addebiti mossi al socio, illustrando il contenuto del materiale raccolto.

VIII. Esaurita l'esposizione, viene concessa al socio facoltà replica, oralmente o per iscritto. È altresì riconosciuta al socio la facoltà di produrre documenti o chiedere l'audizione di testimoni. In tal caso la seduta del Comitato Direttivo può essere rinviata per consentire l'assunzione delle prove.

IX. Al termine della seduta, il Comitato Direttivo, allontanato il socio, dopo breve discussione, decide a maggioranza con voto palese di formulare la richiesta di esclusione all'assemblea o di archiviare gli atti. Della discussione e della votazione viene redatto verbale in forma riassuntiva, la cui consultazione è riservata ai membri del Comitato Direttivo, ed è conservata separatamente dagli altri atti dell'Associazione.

X. La decisione viene comunicata immediatamente al socio.

XI. Deliberata la richiesta di esclusione, ha luogo l'Assemblea dei Soci, da tenersi entro trenta giorni dalla deliberazione, con le modalità stabilite agli articoli 14 e 15 dello Statuto.

XII. Verificata la regolare costituzione dell'Assemblea, il consigliere relatore espone gli addebiti mossi al socio; al termine segue la replica del socio stesso.

XIII. L'assemblea quindi delibera a maggioranza con voto segreto.

XIV. La decisione ha effetto dal giorno successivo alla sua adozione.

#### **ART. 7.**

##### **Riabilitazione del socio**

I. Il socio che sia stato allontanato dall'Associazione per delibera dell'Assemblea, potrà essere riammesso decorso un anno dall'espulsione, a condizione che dia prova di ravvedimento.

II. La facoltà di cui sopra non può essere concessa per più di una volta a ciascun socio.

#### **ART. 8.**

##### **Morte del socio**

I. La perdita della qualità di socio in conseguenza della morte non si trasmette ai familiari che hanno acquistato in proprio la qualità di soci di diritto con l'ammissione del defunto ai sensi dell'art. 2 comma III del presente regolamento, salvo che non ricorrano altri motivi di esclusione.

II. In occasione delle esequie del socio, la Pubblica Assistenza partecipa nelle forme di volta in volta ritenute più opportune.

### ***NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI***

#### **ART. 9.**

##### **Principi generali e norme di comportamento**

I. Tutti i soci, sostenitori o volontari, hanno uguali diritti ed uguali doveri e debbono improntare il proprio comportamento al rispetto reciproco.

II. I soci, in particolare durante la permanenza in Associazione, debbono astenersi dal compiere atti o assumere contegni che possano recarle pregiudizio.

III. I soci devono rispettare i locali e le attrezzature dell'Associazione.

IV. Nessuno è autorizzato all'interno dell'Associazione a fare telefonate personali.

### ***L'ASSEMBLEA DEI SOCI***

#### **ART. 10.**

##### **Natura**

I. Le Assemblee della Pubblica Assistenza di Fucecchio e Stabbia si distinguono in ordinarie e straordinarie.

II. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto.

III. Viene inoltre convocata un'assemblea ordinaria per il rinnovo degli organi sociali entro il mese di novembre dell'anno in cui scade il mandato dei medesimi, ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello Statuto.

IV. Le assemblee si definiscono straordinarie quando sono convocate al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti.

#### **ART. 11.**

##### **Poteri dell'assemblea ordinaria in occasione delle elezioni degli organi sociali**

I. In esecuzione di quanto stabilito ai punti e) ed f) dell'art. 13 comma III Stat., l'assemblea, in occasione dell'adunanza per il rinnovo delle cariche sociali, nomina al proprio interno il comitato elettorale.

II. Il comitato elettorale ha le seguenti funzioni:

1. compila la lista dei candidati al Comitato Direttivo e verifica la loro eleggibilità;
2. sovrintende allo svolgimento del voto;
3. procede allo scrutinio dei voti;

#### **ART. 12.**

##### **Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto**

I. Per la modifica dello Statuto deve essere indetta apposita assemblea straordinaria.

II. In tale sede le funzioni di segretario sono svolte da un notaio, il quale redige verbale dell'adunanza e provvede altresì ai successivi adempimenti conseguenti alle delibere di modifica dello Statuto stesso necessari per legge.

#### **ART. 13.**

##### **Assemblea straordinaria su richiesta degli aderenti**

I. L'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di un decimo degli aderenti ai sensi dell'art. 15 comma 3 Stat.

II. A tal scopo i richiedenti dovranno nominare un rappresentante, il quale provvederà ad inoltrare, per raccomandata o altro mezzo equipollente, la richiesta di convocazione.

III. Tale richiesta, con indicazione specifica dell'ordine del giorno e la firma in calce di almeno un decimo degli aderenti, dovrà essere diretta al Presidente dell'Associazione.

IV. L'assemblea dovrà essere convocata dal Comitato Direttivo entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte del Presidente.

V. Si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo anche nel caso in cui siano proposte delle modifiche allo statuto. Non potranno comunque essere proposte e deliberate modifiche che comportino l'impossibilità totale o parziale di funzionamento dell'Associazione.

VI. In occasione di ogni assemblea, inoltre, è riconosciuto a ciascun socio il diritto di proporre l'esame di uno o più ordini del giorno. In tal caso dovrà esserne fatta tempestiva comunicazione scritta al Presidente, affinché possa essere inserito in coda agli altri ordini del giorno. In difetto, confluirà nella voce "varie ed eventuali".

#### **ART. 14.**

##### **Assemblea straordinaria su richiesta del Collegio dei Sindaci revisori**

I. L'assemblea può essere convocata dai Sindaci Revisori con delibera a maggioranza, allorché si renda necessario, ai sensi dell'art. 15 Stat.

II. La convocazione di tale assemblea deve essere richiesta con raccomandata o mezzo equipollente, contenente l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, direttamente al Presidente dell'Associazione, il quale provvederà ai sensi dell'art. 13 ultimo comma.

## **ART. 15.**

### **Modalità di convocazione delle assemblee**

I. In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, ai fini della validità della convocazione dell'Assemblea è sufficiente l'annuncio mediante avviso murale all'interno della Sede dell'Associazione o mediante affissione nel Comune di Fucecchio e nella frazione di Stabbia.

II. Al fine di consentire la massima partecipazione a ciascuna assemblea, in aggiunta a quanto previsto al primo comma, è altresì possibile darne notizia a mezzo del servizio postale, limitatamente ad una comunicazione per famiglia.

III. La comunicazione di cui al comma precedente non può tuttavia sostituire quella prevista al comma I del presente articolo.

## **ART. 16.**

### **Direzione e documentazione**

I. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 comma 2 Stat. in occasione di ciascuna assemblea, il Presidente dell'Assemblea è il Presidente pro tempore dell'Associazione. Svolge le funzioni di segretario il membro del Comitato Direttivo che attende a tale funzione in seno al medesimo o, in difetto, da altro componente dell'organo amministrativo.

II. In assenza del Presidente, la sua funzione viene svolta dal Vice Presidente, ed in difetto di quest'ultimo, dal più anziano dei componenti del Comitato Direttivo.

III. Il Presidente ha il compito di sovrintendere all'ordinato svolgimento dell'assemblea.

## **ART. 17.**

### **Composizione dell'assemblea e diritto di voto**

I. Hanno diritto di voto tutti gli aderenti all'Associazione che abbiano compiuto i 18 anni di età. Ai minorenni ultrasedicenni è riconosciuto il diritto di intervenire nel dibattito.

II. In occasione di ogni assemblea è prevista la partecipazione necessaria del Comitato Direttivo, con diritto di voto.

III. Il Comitato Direttivo, tuttavia, non ha diritto di voto nelle seguenti occasioni:

1. in sede di approvazione del bilancio;
2. nelle delibere aventi ad oggetto una proposta proveniente dal medesimo.

IV. E' altresì obbligatoria l'astensione di tutti quei soggetti nei cui confronti l'assemblea debba assumere una delibera.

## **ART. 18.**

### **Quorum costitutivo**

I. Ai sensi dell'art. 16 Stat. l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando partecipa la maggioranza degli aderenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

## **ART. 19.**

### **Modalità di voto**

I. Il voto può essere palese o segreto.

II. Il voto palese si esprime per alzata di mano.

III. Si procede, invece, a voto segreto nei casi in cui le delibere riguardino persone.

IV. Quando si debba procedere al voto segreto, vengono nominati per cooptazione due scrutatori in seno all'Assemblea. Ai presenti inoltre viene consegnato un modulo sul quale esprimere il proprio voto. La votazione dovrà tenersi in un locale separato da quello ove si svolge l'assemblea, onde garantire la libera espressione di ciascun avente diritto. Le schede quindi, vengono inserite nell'urna appositamente predisposta. Al termine del voto gli scrutatori procedono allo scrutinio ed all'esito, all'annuncio dei risultati.

V. In occasione del rinnovo delle cariche sociali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e ss.

#### **ART. 20. Esclusione**

I. La disposizione di cui all'art. 12 Stat. si intende estesa anche ai componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, in quanto aderenti all'Associazione.

II. L'esclusione di uno dei soggetti di cui al comma precedente è ammessa soltanto nel caso in cui il medesimo abbia compiuto atti pregiudizievoli nei confronti dell'Associazione, ferme restando eventuali responsabilità disciplinate dal codice civile e penale.

III. Trova applicazione l'iter previsto all'art. 6. Nel caso la richiesta di esclusione riguardi un membro del Comitato Direttivo, la fase preliminare si svolge dinanzi al Collegio dei Sindaci Revisori.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 21. Cariche sociali**

I. Le cariche sociali sono rappresentate da:

- Presidente;
- Consiglieri membri del Comitato Direttivo;
- Sindaci Revisori;
- Comando dei volontari.

#### **ART. 22. Gratuità delle cariche sociali**

I. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

II. Le spese documentate sostenute dai componenti degli organi sociali e dai soci nell'interesse dell'Associazione sono integralmente rimborsate.

### **LE ELEZIONI**

#### **ART. 23. Elezioni**

I. Ogni quattro anni sono indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

II. A tal scopo il Comitato Direttivo convoca l'assemblea straordinaria almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, con le modalità previste nel presente regolamento.

#### **ART. 24. Proroga dei poteri del Comitato Direttivo uscente**

I. Nel caso in cui l'insediamento del nuovo Comitato Direttivo, avvenga successivamente alla decadenza di quello uscente, i componenti dell'organo direttivo sono prorogati nelle proprie funzioni limitatamente alla gestione degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo organo.

II. In tale periodo è fatto divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, o di impegnare l'Associazione in operazioni eccedenti la spesa corrente, salvo i casi di eccezionale ed improcrastinabile urgenza.

## **ART. 25.**

### **Il Comitato Elettorale**

I. Il Comitato Elettorale è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti e viene nominato dall'Assemblea dei soci.

## **ART. 26.**

### **Compiti del comitato elettorale**

I. Il Comitato Elettorale provvede, entro tre settimane dalla nomina, alla formazione della lista dei candidati alla carica di componenti del Comitato Direttivo

II. Coloro che fanno parte del Comitato Elettorale non possono presentare la propria candidatura.

III. Sono ammesse soltanto le candidature presentate per iscritto recanti la firma di almeno 5 soci. In difetto dei requisiti formali il candidato può regolarizzare la propria candidatura entro 5 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione con la quale gli viene portato a conoscenza il motivo per il quale la candidatura non è ammissibile. Detta comunicazione deve essere eseguita entro 3 giorni dal ricevimento della candidatura.

## **ART. 27.**

### **Elettorato attivo e passivo**

I. Tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo, con l'eccezione dei soci che siano anche dipendenti dell'Associazione, i quali non possono assumere incarichi elettivi nell'ambito dell'Ente.

II. Criteri di ineleggibilità: non possono essere eletti soci che fanno parte di altre Associazioni del settore sanitario.

## **ART. 28.**

### **Materiale elettorale**

I. Le elezioni hanno luogo a mezzo di schede segrete.

II. Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati in ordine alfabetico i nomi dei candidati per ciascuna delle cariche sociali.

III. Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro dell'Associazione e la firma di un componente del Comitato Elettorale

IV. Sono considerate nulle le schede che siano prive dei suddetti contrassegni e quelle che portano altri segni macchie e scritte che le possano comunque rendere riconoscibili.

V. All'interno dell'Associazione deve essere approntata la cabina elettorale. Al posto della cabina elettorale potrà essere approntato anche qualsiasi altro locale sito all'interno dell'Associazione idoneo a garantire la libertà e segretezza del voto.

VI. Deve anche essere predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti l'espressioni di voto.

## **ART. 29.**

### **Votazioni**

I. Le votazioni si svolgono nelle sedi dell'Associazione di Fucecchio e Stabbia, nei giorni e nelle ore indicate nell'avviso di convocazione.

II. Il comitato elettorale vigila sull'andamento delle operazioni di voto. Almeno due componenti dell'ufficio debbono essere sempre presenti alle operazioni elettorali.

III. Ogni votante, dopo essere stato identificato e rinvenuto tra gli iscritti, riceve la scheda elettorale, quindi si reca presso la cabina elettorale e qui esprime la propria preferenza tracciando un segno in corrispondenza del nome del candidato.

IV. Ogni votante può indicare fino a 7 preferenze.

V. La scheda, debitamente ripiegata, sarà quindi depositata all'interno dell'urna.

**ART. 30.**  
**Scrutinio**

I. Il Presidente del Comitato Elettorale al termine delle votazioni, procede allo scrutinio pubblico con l'ausilio dei quattro soci, di cui tre svolgono le funzioni di scrutatori ed uno di segretario. Le schede votate nelle sedi verranno scrutinate contestualmente nella sede di Fucecchio.

II. Il segretario, nominato dal Presidente, redige il verbale delle operazioni di scrutinio anche in forma riassuntiva.

III. Al termine dello scrutinio risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si intenderà eletto il più anziano di età.

IV. Le contestazioni circa la validità dei voti nonché per qualunque altra questione che dovesse sorgere nel corso dello scrutinio sono decise immediatamente dal Comitato Elettorale a maggioranza dei suoi componenti. Delle contestazione e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutinio.

V. Il Comitato Direttivo eletto, nella prima seduta successiva alla proclamazione, decide in via definitiva le questioni su cui siano sorte contestazioni in sede di scrutinio e che siano riproposte per iscritto al Comitato Direttivo medesimo entro 7 giorni dalla proclamazione.

VI. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

**ART. 31.**  
**Proclamazione degli eletti**

I. terminate le operazioni di scrutinio, il Comitato Elettorale, comunica i risultati all'Assemblea in corso la quale prenderà atto del risultato delle elezioni e proclamerà gli eletti.

II. L'elenco dei componenti del nuovo Comitato Direttivo è affisso nell'albo dell'Associazione.

**ART. 32.**  
**Convocazione della prima seduta del nuovo Comitato Direttivo**

I. Il membro più anziano di età del neo eletto Comitato Direttivo ne convoca e presiede la prima seduta.

**IL PRESIDENTE**

**ART. 33.**  
**Competenze e funzioni**

I. Per quanto concerne le competenze e le funzioni dell'ufficio di presidenza si rinvia agli artt. 21, 22 e 23 dello Statuto.

**IL COMITATO DIRETTIVO**

**ART. 34.**  
**Insedimento e conferimento delle deleghe**

I. Il Comitato Direttivo si insedia tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

II. Nelle more dell'insediamento, la gestione dell'ordinaria amministrazione è di competenza degli organi sociali uscenti, con espresso divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione.



III. La prima seduta del nuovo organo direttivo è presieduta dal membro del Comitato Direttivo (ovvero consigliere) più anziano, il quale conduce l'elezione:

- del Presidente dell'Associazione;
- del Vice Presidente;
- del Segretario;
- del Tesoriere.

IV. Il nuovo Presidente, quindi, provvede ad assegnare a ciascuno dei consiglieri membri del Comitato Direttivo, valorizzandone le competenze individuali, le seguenti deleghe:

- Rapporti istituzionali
- Rapporti e direzione dei dipendenti
- Finanze e Bilancio
- Sport, cultura e manifestazioni varie
- Protezione civile e antincendio boschivo
- Sociale
- Sanitario e formazione volontari
- Parco auto e onoranze funebri
- Donatori di Sangue
- Direzione di altre sezioni
- Tesseramento annuale
- Altre decise dal Consiglio di Amministrazione.

V. È facoltà di ciascun Comitato Direttivo accorpate o modificare le deleghe di cui sopra, che rivestono una funzione meramente indicativa e non tassativa.

VI. A ciascun settore di attività potranno essere destinati uno o più consiglieri e ciascun consigliere può essere adibito ad uno o più settori di attività.

VII. Ciascun consigliere delegato ha il compito di provvedere all'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo nelle aree di propria competenza.

VIII. Il Comitato Direttivo può costituire delle commissioni per incarichi speciali in occasioni di particolari manifestazioni o eventi ed ogniqualvolta si renderà necessario per il conseguimento dei fini sociali.

IX. Tali commissioni riferiscono periodicamente l'andamento dei lavori all'organo collegiale.

X. Per l'espletamento delle proprie funzioni i consiglieri e le commissioni possono avvalersi delle strutture dell'Associazione, e segnatamente dei locali della Presidenza con il relativo materiale informatico.

XI. Il Comitato Direttivo eletto invita il Comitato Direttivo uscente ad un incontro per il passaggio delle consegne.

## **ART. 35.**

### **Sedute del Comitato Direttivo**

I. Il Comitato Direttivo si riunisce con frequenza mensile, ma può essere convocato in ogni momento, dal Presidente, dal Vice Presidente o da 3 consiglieri.

II. Le adunanze sono comunicate ai componenti con un preavviso di 7 giorni; in casi di particolare urgenza, tuttavia, è consentita la convocazione del Comitato Direttivo con un preavviso di un giorno.

III. Nella comunicazione deve essere indicato l'ordine del giorno.

IV. Alle sedute possono partecipare esclusivamente i consiglieri, salvo che si renda necessaria l'audizione di dipendenti, collaboratori o referenti esterni all'Associazione. Il Comitato Direttivo, tuttavia, può estendere discrezionalmente le sedute ai soci, per favorire la partecipazione democratica alla gestione dell'Ente.

V. Di ciascuna seduta il Segretario redige verbale in forma riassuntiva; lo stesso è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario estensore entro l'inizio della successiva riunione, previa lettura integrale ed approvazione da parte dell'organo amministrativo.

VI. Il Comitato Direttivo si riunisce nei locali dell'Associazione.

#### **ART. 36.**

##### **Perdita della qualità di membro del Comitato Direttivo**

I. casi:

- morte
- dimissioni
- assenteismo
- esclusione ex art. 20 del presente regolamento.

II. In caso di dimissioni, le medesime debbono essere preventivamente esaminate dal Comitato Direttivo in occasione della prima seduta utile, nel corso della quale le dimissioni vengono discusse in assenza del dimissionario, ed al termine del dibattito viene deliberato l'accoglimento o il rigetto. In caso di rigetto viene convocato dal Comitato Direttivo il dimissionario per chiarimenti. Al termine della seduta, in costanza di volontà dimissionaria, la richiesta viene definitivamente accolta dal Comitato Direttivo.

III. Dopo cinque assenze consecutive non giustificate l'Assemblea dei soci valuterà l'opportunità di dichiarare il Consigliere decaduto.

IV. In tutte le ipotesi di cui al presente comma, il consigliere mancante viene surrogato con il più alto in graduatoria dei consiglieri non eletti in occasione dell'ultima elezione.

#### **ART. 37.**

##### **Segreteria, Gestione Amministrativa e Fiscale**

I. La tenuta ed l'aggiornamento dei libri sociali e al disbrigo dei lavori attinenti alle pratiche d'ufficio sono devolute ad un dipendente all'uopo individuato.

II. La gestione amministrativa può essere affidata, anche in convenzione, ad un libero professionista.

III. La gestione contabile, per quanto attiene al bilancio ed alla fiscalità, può essere assegnata ad un dottore commercialista per la tenuta ai termini di legge.

#### ***IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI***

#### **ART. 38.**

##### **Rinvio**

I. Per quanto attiene alla disciplina del collegio dei sindaci revisori, alle sue funzioni e competenze si rinvia integralmente all'art. 24 dello Statuto.

#### ***I VOLONTARI***

#### **ART. 39.**

##### **Attività dei soci volontari**

I. Tutti i soci volontari si impegnano a prestare gratuitamente e disinteressatamente l'opera di assistenza e soccorso, sia nei casi individuali che nei casi di pubblica calamità, in nome di un ideale di volontariato fondato sulla solidarietà umana e sociale.

II. Essi si impegnano all'osservanza di tutte le norme contenute nel presente regolamento e di quelle emanate ai fini dell'espletamento dei servizi.

**ART. 40.**  
**Doveri dei soci volontari**

I. I soci volontari, in quanto incaricati di pubblico servizio, sono tenuti ad eseguire i servizi assegnati con disciplina e correttezza.

II. Tutti i volontari debbono collaborare attivamente onde garantire la corretta gestione dei servizi.

III. Ogni turnista deve comunicare al Comando dei Volontari le proprie disponibilità con almeno una settimana di anticipo.

IV. La cancellazione dal foglio dei turni esposto in bacheca deve essere comunicata al Comando dei Volontari – salvo cause di forza maggiore – almeno 48 ore prima, a meno che il volontario abbia trovato per lo svolgimento del turno un proprio sostituto di pari livello operativo.

V. I volontari in turno debbono:

- presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio, conformemente ai turni predisposti;
- osservare rigorosamente le disposizioni impartite dal medico a bordo e dai Capiturno;
- astenersi dal somministrare farmaci o consigliarne l'assunzione ai pazienti;
- improntare il proprio comportamento alla calma, indulgenza, tolleranza, discrezione e cortesia, tanto nei confronti dei colleghi quanto nei confronti dei pazienti e dei loro familiari, nonché di tutti gli utenti dell'Associazione;
- partecipare alle periodiche riunioni indette dal Comando dei Volontari;

VI. I volontari debbono rispettare i pazienti, evitando comportamenti che possano ingenerare imbarazzo negli stessi, ed osservare il segreto professionale su quanto appreso nello svolgimento dei propri compiti.

VII. Durante i servizi è vietato fare uso di bevande alcoliche e droghe. La violazione del presente precetto autorizza il Capoturno all'immediata sospensione del volontario.

VIII. È fatto obbligo di mantenere perfettamente puliti ed ordinati, dopo ciascun utilizzo, la cucina, le attrezzature ed i mezzi in dotazione all'Associazione.

IX. I volontari debbono tenersi aggiornati sulle tecniche di soccorso partecipando, compatibilmente con i propri impegni, ai corsi organizzati periodicamente dall'Associazione.

**ART. 41.**  
**Uniformi**

I. Durante lo svolgimento dei servizi, i volontari debbono indossare la divisa in dotazione all'Associazione, che dovranno mantenere in perfetta efficienza, esponendo in modo visibile il proprio tesserino di riconoscimento.

**L'ASSEMBLEA DEI VOLONTARI**

**ART. 42.**  
**Composizione**

I. L'assemblea dei volontari è composta da tutti i soci volontari come qualificati all'art. 2 del presente regolamento.

**ART. 43.**  
**Compiti**

I. L'assemblea dei volontari viene convocata per la discussione generale degli orientamenti, dell'elaborazione dei programmi operativi delle attività e delle iniziative e dei

servizi cui in genere è richiesta la loro partecipazione, al fine di dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea e del Comitato Direttivo, nonché per l'elezione del Comando dei Volontari.

II. È facoltà dell'assemblea dei volontari redigere ed approvare un proprio regolamento disciplinare interno al fine di stabilire ulteriori norme di comportamento da osservare durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, compatibilmente a quanto stabilito nel presente regolamento.

#### **ART. 44. Convocazione**

I. L'assemblea viene convocata dal Comando, dal Consiglio o su richiesta scritta di almeno cinque volontari.

II. L'assemblea elettiva ordinaria dei volontari viene convocata ogni quattro anni.

III. L'assemblea elettiva straordinaria dei volontari viene convocata ad ogni richiesta del Comitato Direttivo o di almeno 10 volontari, allorché si renda necessario procedere al rinnovo del comando dei volontari, per dimissione o manifesta inattività dello stesso, previa audizione degli interessati.

### **IL COMANDO DEI VOLONTARI**

#### **ART. 45. Composizione**

I. Il Comando dei Volontari è composto da almeno cinque membri eletti all'interno dell'Assemblea dei Volontari. Detto numero può essere aumentato in occasione dell'assemblea elettiva ove deliberato dalla maggioranza dei votanti.

II. I Comandanti hanno la possibilità di nominare dei Vice Comandanti che hanno il compito di coadiuvarli nell'esercizio delle proprie funzioni e di sostituirli in caso di assenza o di impedimento.

#### **ART. 46. Elezione**

I. Almeno 30 giorni prima della decadenza del comando dei volontari i Comandanti in scadenza convocano l'Assemblea dei Volontari per il rinnovo del Comando.

II. Il comando raccoglie le candidature fino a 3 giorni prima della data dell'elezione.

III. L'elezione avviene a scrutinio segreto, nelle forme ritenute più opportune, ma tali comunque da garantire la segretezza e la libertà di voto.

IV. È consentita per ogni votante l'indicazione di tre preferenze.

V. Il comando dei volontari provvederà ad eleggere il Comandante e il vice comandante.

#### **ART. 47. Compiti**

I. Le attribuzioni del Comando dei Volontari sono le seguenti:

- organizzare i servizi gestiti direttamente dai volontari, formando le squadre notturne, del fine settimana e festivi in conformità a quanto previsto all'art. 43;
- rappresentare l'assemblea dei volontari, di cui sono portavoce all'interno del Comitato Direttivo;
- esercitare potere disciplinare e di controllo sull'operato dei Volontari, riferendo ove necessario al Comitato Direttivo;

- nei casi più gravi propone l'espulsione dei volontari ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
- intervenire tempestivamente in ogni caso e situazione da cui possa derivare un pregiudizio all'Associazione, nei limiti delle proprie competenze;
- segnalare al Comitato Direttivo, per un encomio, quei volontari che si siano contraddistinti per particolari meriti;
- favorire l'inserimento degli aspiranti volontari nella vita associativa e curarne l'informazione;
- coadiuvare l'organizzazione dei corsi di formazione per volontari;
- più in generale dirigere e coordinare ogni attività nel conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi statutari.

II. All'interno del comando il Comandante nomina il proprio Vice nonché i responsabili per i diversi incarichi, secondo il regolamento e le esigenze contingenti. Di tali attribuzioni viene data comunicazione mediante affissione.

III. Il Comandante ed un rappresentante dei volontari delle altre sedi sono membri di diritto del Comitato Direttivo.

#### **ART. 48.**

##### **Sostituzione dei componenti del comando**

I. I membri del comando dei volontari perdono la propria qualità oltre che nei casi indicati all'art. 6 comma I anche per manifesta incapacità o per protratta inattività.

II. Per la contestazione degli addebiti e la successiva esclusione del membro del comando dei volontari si segue la procedura di cui all'art. 6.

### **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEI VOLONTARI**

#### **ART. 49.**

##### **Capoturno**

I. In ogni turno deve essere nominato un capoturno che sarà individuato nel volontario più presente e più coerente di quel turno .

II. I Capoturno hanno la responsabilità della gestione del servizio, impartendo le opportune direttive necessarie al corretto svolgimento delle operazioni.

III. Nel caso in cui, per la natura del servizio espletato, sia presente il Medico a bordo del mezzo, la direzione dell'equipaggio è affidata allo stesso.

IV. L'autista nella conduzione degli automezzi adatta la propria guida nell'ordine:

- alle direttive impartite dal medico a bordo
- al codice di uscita che l'operatore della Centrale Operativa 118 attribuisce all'evento;
- alle condizioni del paziente trasportato;
- al tipo di servizio;

e deve evitare in ogni caso di mettere a repentaglio l'incolumità di tutti i passeggeri.

V. Al ritorno dalla missione compila l'apposito foglio di viaggio e ripristina le condizioni dell'ambulanza in collaborazione con gli altri componenti del turno.

#### **ART. 50.**

##### **Modalità di espletamento dei servizi**

I. Il Capoturno, all'entrata in servizio, in collaborazione con la squadra, verifica l'efficienza dei mezzi di soccorso, in particolare durante i servizi svolti per conto del 118.

II. Allo scopo deve essere predisposta apposita check-list contenente tutti i controlli da effettuare sui mezzi al momento dell'entrata in servizio.

III. La squadra, all'esito del controllo tramite le predette check-list, adotta tempestivamente tutte le iniziative necessarie ad approvvigionare i mezzi e a renderli operativi.

IV. Al termine di ogni servizio gli automezzi debbono essere riordinati e le dotazioni di bordo ripristinate secondo la predetta check-list.

V. Le squadre di servizio saranno composte da un numero di volontari adeguato al tipo di servizio da eseguire.

VI. Ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 2001 e del decreto n. 005371 del 04/10/2001 del Dirigente del Dipartimento Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà - AREA Servizi Sanitari Territoriali e Percorso Assistenziale, i servizi, salvo cause di forza maggiore, dovranno essere effettuati secondo le disposizioni della ASL 11 (vedi allegato).

VII. La squadra serale prenderà servizio dalle ore 20.00 fino alle 24.00 e dalle 24.00 alle 8.00 del giorno successivo.

VIII. Alla fine di ogni turno dovrà essere effettuato il passaggio di consegna tra la squadra in uscita e quella in ingresso.

IX. Ai volontari saranno rimborsate le spese di vitto ed alloggio sostenute nei servizi a lungo raggio, purché documentate.

X. Durante i servizi i volontari dovranno utilizzare prevalentemente la radio di bordo.

XI. Anche i volontari in servizio presso la Sede dovranno osservare l'obbligo di utilizzare la radio in dotazione per le comunicazioni con gli altri volontari impegnati nei servizi.

XII. Il conducente d'autoambulanza o di altro mezzo che svolge un servizio di trasporto non urgente deve rispettare tutte le norme previste dal codice della strada, comportandosi quindi come il conducente di un normale veicolo. Conseguentemente, tutti i verbali di accertamento di violazione al codice della strada elevati al di fuori delle emergenze saranno addebitati all'autista responsabile dell'infrazione. L'Associazione si farà carico delle multe di lieve entità per il superamento dei limiti di velocità comprese nella prima fascia secondo l'articolo 142 comma 7 del Codice della strada. Tutte le altre multe saranno a carico del conducente. Per tale motivo è istituito su ogni automezzo non deputato ai servizi di emergenza, un giornale di bordo recante l'indicazione del veicolo, del nominativo del conducente, dell'ora di inizio e dell'ora di fine del servizio

## **ART. 51.**

### **Volontari addetti al centralino**

I. I volontari addetti al centralino telefonico debbono registrare su apposito blocco comunicazioni per ciascuna chiamata:

1. il giorno e l'ora;
2. l'identità del chiamante,
3. l'oggetto della telefonata,
4. possibilmente, il numero di telefono dell'interlocutore.

II. Alla fine del turno il modulo di cui al comma precedente deve essere consegnato ai dipendenti dell'amministrazione, i quali provvederanno al servizio.

## **ART. 52.**

### **Riscossione di somme**

I. Allorché i volontari in servizio si trovino a riscuotere delle somme per conto dell'Associazione, dovrà essere rilasciata a colui che effettua il pagamento apposita ricevuta tratta dai bollettari, con l'indicazione del nominativo del pagante, della somma riscossa e di chi la riceve.

II. Al rientro dai servizi si procede alla verifica dei bollettari previamente consegnati.

## **SANZIONI DISCIPLINARI**

### **ART. 53.**

#### **Provvedimenti**

I. Costituiscono provvedimenti disciplinari a carico dei soci:

- il richiamo orale;
- il richiamo scritto;
- la sospensione;
- l'espulsione, per la quale trova applicazione il procedimento di cui all'art. 6.

II. La sanzione comminata dovrà essere commisurata alla gravità del fatto compiuto e dovrà essere adottata dal Comitato Direttivo previa instaurazione del contraddittorio con il destinatario del provvedimento.

III. È facoltà del Presidente adottare provvedimenti disciplinari temporanei ed urgenti, che per mantenere la propria efficacia dovranno essere ratificati dal Comitato Direttivo entro 5 giorni dalla loro adozione, pena la decadenza della misura cautelare adottata.

## **CORSI DI FORMAZIONE**

### **ART. 54.**

#### **Corsi di formazione per soccorritori**

I. L'Associazione organizza periodicamente corsi di formazione per la preparazione dei volontari.

II. I corsi, ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 2001 e del decreto n. 005371 del 04/10/2001 del Dirigente del Dipartimento Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà - AREA Servizi Sanitari Territoriali e Percorso Assistenziale, saranno suddivisi in:

- corsi per il conseguimento del livello base per soccorritori;
- corsi per il conseguimento del livello avanzato;
- corsi per centralinisti;
- corsi per autisti di ambulanze.

III. Al termine di tutti i corsi sarà effettuata una verifica teorico pratica per i volontari partecipanti.

IV. All'esito positivo della verifica sarà rilasciato al volontario apposito attestato qualificativo.

## **NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 55.**

#### **Utilizzo del vessillo sociale**

I. Il vessillo sociale, accompagnato da una rappresentanza dell'Associazione, può intervenire di norma nelle seguenti manifestazioni:

- Manifestazioni regionali e nazionali promosse dall'A.N.P.AS.;
- Manifestazioni di altre associazioni;
- Funerali dei soci volontari;
- Manifestazione del 25 aprile;
- Manifestazione del 1 maggio;
- Manifestazione del 2 giugno;

– Manifestazione del 23 agosto;

II. Il Comitato Direttivo potrà disporre l'uscita del vessillo in occasione di altre ricorrenze o eventi non previsti.

#### **ART. 56.**

##### **Encomi**

I. Il Comitato Direttivo, su iniziativa d'ufficio o su segnalazione del Comando dei Volontari, potrà tributare un encomio nei confronti di quei soci che si siano distinti per particolari meriti, nelle forme ritenute di volta in volta più convenienti.

#### **ART. 57.**

##### **Integrazioni**

I. È riservata al Comitato Direttivo la possibilità di adottare provvedimenti contingenti al fine di completare o integrare il presente regolamento, in armonia con le norme in esso contenute e con lo Statuto dell'Associazione.

Il presente regolamento, composto di n. 16 pagine è stato adottato dall'assemblea dei soci in data 25 Luglio 2013 come da relativo verbale.